

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 30 del 30 Marzo 2020

Oggetto: INDENNITA' PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI LAVORATORI

PREMESSA:

Tra le misure adottate con il **Decreto-Legge n.18/2020** verrà garantito ai soli soggetti di cui alla presente circolare il **riconoscimento di una indennità**, la cui erogazione sarà di competenza dell'Istituto INPS.

SOGGETTI POTENZIALMENTE FRUITORI DELL'INDENNITA' DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020:

Il sostegno al reddito, costituito da un'**indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro**, è riconosciuto ai **seguenti soggetti**:

- **LIBERI PROFESSIONISTI TITOLARI di PARTITA IVA** compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art.53, comma 1, del Tuir;
- Lavoratori **TITOLARI di RAPPORTI di COLLABORAZIONE COORDINATA e CONTINUATIVA.**

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori:

- Devono essere **attive alla data del 23 febbraio 2020**;
- Devono essere **iscritte alla Gestione Separata Inps** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
- Non devono essere **titolari di un trattamento pensionistico diretto**;
- Non devono essere **iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**
- **Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) ossia: ARTIGIANI, COMMERCianti, COLTIVATORI DIRETTI, COLONI e MEZZADRI.** In base alle FAQ del MEF rientrerebbero tra questi soggetti altresì gli **AGENTI DI COMMERCIO** sebbene gli stessi siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (Enasarco); in riferimento a tali soggetti lo Studio terrà

monitorato il diritto alla fruizione di che trattasi in modo da garantire la massima tempestività.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori:

- Non devono essere **titolari di un trattamento pensionistico diretto;**
- Non devono essere **iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione Separata Inps** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

ATTENZIONE:

In seguito a FAQ pubblicata sul sito del MEF si precisa che rientrano nella categoria sopra esaminata **“I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago, non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria. L'indennità ha natura personale e non è attribuibile alla società in quanto tale”.**

- **LAVORATORI STAGIONALI dei SETTORI del TURISMO e degli STABILIMENTI TERMALI.**

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori:

- Devono aver **cessato involontariamente il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020;**
- Non devono essere **titolari di un trattamento pensionistico diretto;**
- Non devono essere **titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.**

- **LAVORATORI AGRICOLI a TEMPO DETERMINATO e altre CATEGORIE di LAVORATORI ISCRITTI negli ELENCHI ANNUALI.**

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori:

- Devono poter far valere **nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;**
- Non devono essere **titolari di un trattamento pensionistico diretto.**

- **LAVORATORI dello SPETTACOLO ISCRITTI al FONDO PENSIONI dello SPETTACOLO.**

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori:

- Devono poter far valere **nell'anno 2019 almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo;**
- Non devono aver prodotto **nell'anno 2019 un reddito superiore a 50.000 euro.**
- Non devono essere **titolari di un trattamento pensionistico diretto;**
- Non devono essere **titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.**

ULTERIORI PRECISAZIONI:

Le indennità corrisposte:

- **non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR n.917/1986;**
- **non sono tra esse cumulabili;**
- **non sono riconosciute ai percettori di Reddito di cittadinanza di cui al DL. n.4/2019.**

COME FARE DOMANDA A PARTIRE DAL 1° APRILE 2020:

I potenziali destinatari delle suddette indennità, **dal 1° aprile 2020**, dovranno **presentare domanda direttamente all'INPS** utilizzando i **solli canali telematici** messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps: www.inps.it

L'**accesso ai servizi online dell'INPS** può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di **credenziali**:

- **PIN dispositivo rilasciato dall'Inps;**
- **SPID di livello 2 o superiore;**
- **Carta di identità Elettronica 3.0 (CIE);**
- **Carta Nazionale dei Servizi (CNS).**

MODALITA' SEMPLIFICATA DI COMPILAZIONE E INVIO ON LINE:

La **modalità semplificata** consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande previo **inserimento della sola prima parte del PIN**, ricevuto via SMS o e-mail, **dopo averlo richiesto tramite portale Inps o Contact Center.**

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- Sito internet www.inps.it utilizzando il servizio “**Richiesta PIN**”;
- **Contact Center** chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Qualora il cittadino non riceva, **entro 12 ore dalla richiesta**, la prima parte del pin, l'Inps invita a **chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta**.

Una volta **ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN**, il cittadino le può immediatamente **utilizzare** in fase di autenticazione per la **compilazione e l'invio della domanda on line** per le sole prestazioni esaminate nella presente circolare.

NUOVA PROCEDURA DI EMISSIONE DEL PIN DISPOSITIVO TRAMITE RICONOSCIMENTO A DISTANZA:

L'INPS è inoltre prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Tale servizio non è ancora operativo.

INDENNITA' DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020:

L'indennità è riconosciuta anche ai **COLLABORATORI SPORTIVI** in relazione ai **rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche**, di cui all'art.67, comma 1, lettera m) del DPR n.917/1986 che richiamiamo letteralmente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

ULTERIORI PRECISAZIONI:

- **L'indennità** sopra descritta **non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n.917/1986;**
- **Ai fini dell'accesso all'indennità, i predetti rapporti di collaborazione devono essere presenti alla data del 23 febbraio 2020.**
- Le domande degli interessati, **unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione** e della **mancata percezione di altro reddito da lavoro**, sono presentate alla società **SPORT E SALUTE S.P.A.** che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.